

REGOLAMENTO (CEE) N. 3819/85 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1985

recante adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità esige l'adattamento di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero; che tali adattamenti riguardano soltanto indicazioni linguistiche e termini contenuti:

— nel regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3475/80⁽²⁾;

— nel regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3475/80⁽²⁾;

— nel regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/82⁽⁵⁾;

— nel regolamento (CEE) n. 1433/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2682/84⁽⁷⁾;

— nel regolamento (CEE) n. 787/83 della Commissione, del 29 marzo 1983, relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2682/84;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato d'adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto; che tali misure entrano in vigore con

riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/72 sono aggiunte le seguenti diciture:

- « Azúcar desnaturalizado »
« Açúcar desnaturalado ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2782/76 è modificato come segue:

- a) nell'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, sono aggiunte le seguenti diciture:
- « — aplicación del Reglamento (CEE) n° 2782/76 »
« — aplicação do Regulamento (CEE) n° 2782/76 »;
- b) nell'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino sono aggiunte le seguenti diciture:
- « — aplicación del Reglamento (CEE) n° 2782/76 »
« — aplicação do Regulamento (CEE) n° 2782/76 ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2630/81 è modificato come segue:

- a) nell'articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti diciture:
- « Reglamento de licitación (CEE) n° (DO n° del); límite de presentación de ofertas que expira el »
« Regulamento de adjudicação (CEE) n° (JO n°, de); o prazo de apresentação das ofertas expira em »;
- b) nell'articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte, come ottavo e nono trattino, le seguenti diciture:
- aa) prima dei termini « se del caso »:
- « — tasa de la restitución aplicable: »
« — taxa da restituição à exportação aplicável: »
- bb) prima dei termini « se del caso »:
- « — tasa de exacción reguladora a la exportación aplicable: »
« — taxa do direito nivelador à exportação aplicável: »;

⁽¹⁾ GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 69.⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 258 dell'11. 11. 1981, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.⁽⁷⁾ GU n. L 254 del 22. 9. 1984, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 88 del 6. 4. 1983, pag. 6.

c) nell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma sono aggiunte le seguenti diciture:

« para exportación conforme al artículo 26 párrafo 1 del Reglamento (CEE) n° 1785/81; »

« para exportação nos termos do primeiro parágrafo do artigo 26º do Regulamento (CEE) n° 1785/81; »

d) nell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, sono aggiunte le seguenti diciture:

« para exportación sin restitución ni exacción reguladora (cantidad para la cual este certificado ha sido emitido) kg; certificado válido en (Estado miembro) »;

« para exportação sem restituição nem direito nivelador (quantidade para a qual este certificado foi emitido) kg; certificado válido em (Estado-membro) »;

e) nell'articolo 6, primo comma, primo trattino, sono aggiunte le seguenti diciture:

« — azúcar preferencial [Reglamento (CEE) n° 2782/76] »

« — açúcar preferencial [Regulamento (CEE) n° 2782/76] »;

f) nell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, sono aggiunte le seguenti diciture:

« EX/IM, artículo 25, directiva perfeccionamiento activo

— certificado válido en (Estado miembro emisor) »

« EX/IM, artigo 25º, directiva de aperfeiçoamento activo

— certificado válido em (Estado-membro emissor) »;

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1443/82 è modificato come segue:

Nell'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, le date del "15 aprile" e del "1° giugno" di cui ai paragrafi 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle date del "15 agosto" e del "1° settembre" ».

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 787/83 è modificato come segue:

a) nell'articolo 9, punto 1, il testo dell'ultima parte della frase è sostituito dal seguente testo:

« ...; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, questa data è sostituita dal 1° luglio ».

b) nell'articolo 12, punto 2 il testo dell'ultima parte della frase è sostituito dal seguente testo:

« ...; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna, per quanto concerne lo zucchero di canna, questa data è sostituita dal 1° luglio ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente